

14594-21



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere l'identità e gli cognomi e i nomi, a meno che l'art. 52 d.lgs. n. 159/2001 autorizzi:  
 di altro modo  
 a norma di legge  
 in posto della legge

Composta da

Giorgio Fidelbo

-Presidente -

Sent Sez. 163/2021

Massimo Ricciarelli

C.C. 19/1/2021

Emilia Anna Giordano

-Relatore-

R.G.N.34026/2020

Maria Silvia Giorgi

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 2/10/2020 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato (omissis), che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Firenze in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ha applicato a (omissis) la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all'art. 572 cod. pen. e plurimi episodi di lesioni, in danno della convivente.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia:

2.1. violazione di legge, in relazione all'art. 310 cod. proc. pen., poiché l'ordinanza impugnata non si confronta con quella del giudice per le indagini preliminari, oggetto di appello in palese violazione delle norme processuali che collegano l'esercizio dei poteri del giudice dell'impugnazione ai punti che gli sono stati devoluti dalla parte;

2.2. violazione di legge, in relazione all'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. per la indebita utilizzazione di un'annotazione di polizia giudiziaria dell'8 settembre 2020 che, evidentemente non faceva parte del compendio utilizzato dal giudice per le indagini preliminari;

2.3. manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene misura idonea a realizzare le finalità preventive quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'indagato, luogo di convivenza con la persona offesa, tenuto conto che ricorrente motivo di litigio fra i due (non ultimo quello oggetto dell'annotazione dell'8 settembre 2020) è costituito proprio dalla circostanza che la persona offesa non vuole abbandonare la comune abitazione che i genitori del ricorrente hanno messo a disposizione di questi.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. E' fondato il terzo motivo di ricorso, il che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

2. Non hanno fondamento giuridico, invece, il primo e secondo motivo di ricorso avuto riguardo alla peculiarità dei poteri di cognizione del giudice dell'appello cautelare che, in presenza di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, non sono limitati ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì sono estesi all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura cautelare delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice (Sez. 6, Sentenza n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205). Né all'appello cautelare si applicano i limiti, in tema di "rinnovazione" dell'attività istruttoria recati dall'art. 603 cod. proc. pen. potendo il pubblico ministero, e così la parte privata, produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell'atto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 17970 del 07/02/2020, Giacobbi, Rv. 279398).

3. Certo, come ben dice il ricorrente, il Tribunale ha adottato, come era nei suoi poteri, la misura cautelare ma, erroneamente, non si è confrontato, come pure era necessario, con le valutazioni espresse dal giudice per le indagini preliminari sul punto della idoneità della misura richiesta a realizzare le finalità special-preventive incorrendo così, in una motivazione illogica e

apparente perché non incentrata sulla peculiarità della concreta vicenda processuale rimessa alla sua cognizione, ben colta, invece, dal giudice di primo grado che aveva evidenziato come "il rapporto di coabitazione fra indagato e persona offesa persiste per la ostinata volontà della persona offesa a non voler lasciare l'abitazione del *compagno* situazione, questa, che innesca i motivi di ricorrente litigio".

Indiscusso il quadro indiziario, l'esito della decisione impugnata determina di per se una situazione di coabitazione forzosa, per la necessità dell'indagato di permanere presso la propria abitazione in condizione di arresti domiciliari, ed è esso stesso suscettibile di alimentare la conflittualità tra l'indagato e l'ex compagna: risultano, pertanto, meramente apparenti le argomentazioni del Tribunale sull'attualità delle esigenze cautelari e sulla idoneità della misura a realizzare la finalità di tutela della persona offesa dal pericolo di reiterazione di reati che costituisce la "ratio" di applicazione della misura ricostruita sulla mera reiterazione di principi affermati in situazioni simili ma del tutto privi di specificità con riferimento alla peculiarità della vicenda rimessa alla valutazione del giudice.

La motivazione del Tribunale è, dunque, carente perché astratta ed omette la valutazione in concreto della idoneità e adeguatezza della misura che va, invece, inverte, nella peculiarità della vicenda processuale devoluta alla sua cognizione.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.

Così deciso il 19 gennaio 2021

Il Consigliere relatore  
Emilia Anna Giordano

Il Presidente  
Giorgio Fidelbo



IL DIRETTORE  
Dott.ssa Paola...